Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di intromettitore

---

Art. 1
Norme di carattere generale
L'attività d'intromettitore o battitore, per definizione locale, ha lo scopo di favorire la commercializzazione di prodotti dell'artigianato veneziano, e più precisamente vetro e merletto.

L'attività d'intromettitore si esplica su suolo pubblico offrendo, sia a richiesta dell'utenza che su iniziativa dell'intromettitore, indicazioni relative a luoghi autorizzati dove si possono acquistare i prodotti precisati al comma precedente.

Le indicazioni fornite dall'intromettitore devono essere veritiere e non devono indurre l'acquirente in errore nell'acquisto di prodotti difformi da quelli illustrati.

L'intromettitore ha l'obbligo di accompagnare i visitatori fino al luogo proposto o in alternativa dovrà dare tutte le indicazioni necessarie per raggiungere il luogo, quali gli eventuali mezzi di trasporto, i costi ed il tempo necessario.

L'intromettitore può percepire compensi esclusivamente dalle ditte nell'interesse delle quali svolge l'attività. Nessun compenso può essere richiesto a coloro ai quali si offre la prestazione.

È considerata lesiva del pubblico interesse ogni azione che può portare danno al prestigio e al decoro della città. In particolare:

- recare molestia, petulanza o compiere atti contro la morale;
- mettere in atto raggiri per indurre i visitatori a recarsi in posti da loro non richiesti;
- fornire informazioni non veritiere inducendo l'acquirente in errore.

L'attività d'intromettitore è incompatibile con ogni altra attività connessa alla produzione e/o vendita di vetro o merletto, svolta in proprio o alle dipendenze di terzi o in cointeressenza con coloro che forniscono lo stesso tipo di bene proposto dall'intromettitore nell'ambito del territorio del Comune di Venezia.
Art. 2
Rilascio dell'autorizzazione
L'esercizio dell'attività di intromettitore nel territorio comunale veneziano è subordinato al possesso di autorizzazione ed è sottoposta alle disposizioni previste nel presente regolamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato, che deve rientrare nella graduatoria degli idonei di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 3639 del 31.10.1996, dovrà presentare i seguenti documenti:

a. n. 2 fotografie;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dichiarante non svolge altre attività connesse alla produzione e/o vendita del vetro o merletto, in proprio o alle dipendenze di terzi o in cointeressenza con coloro che forniscono lo stesso tipo di bene proposto dall'intromettitore.
   Le autorizzazioni verranno rilasciate rispettando la graduatoria e sempre in ordine di graduatoria i concorrenti potranno scegliere la zona nella quale esercitare il loro mestiere, compatibilmente con i posti che si renderanno liberi nel rispetto del presente regolamento.

A parità di punteggio in graduatoria, verrà privilegiata l'assenza di infrazioni o il loro minor numero, nei precedenti due anni. In caso di ulteriore situazione di parità sarà data priorità all'età.

Qualora l'avente titolo rinunci al rilascio dell'autorizzazione per la zona proposta sarà collocato all'ultimo posto della graduatoria. Ulteriore rinuncia comporterà l'esclusione dalla suddetta graduatoria.

L'autorizzazione comunale sarà rilasciata con le procedure sopraccitate e purché l'interessato non sia in una delle seguenti condizioni:

1. abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
2. sia sottoposto a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale;
3. abbia commesso delitti contro le persone con violenze, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
4. sia sottoposto ai provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. sia sprovvisto di carta d'identità;
6. non abbia compiuto il 18° anno d'età.

Art. 3
Rinnovo triennale

L'autorizzazione s'intende tacitamente rinnovata allo scadere del terzo anno dal giorno del rilascio o del rinnovo, previa presentazione di dichiarazione di prosecuzione dell'attività in carta semplice, la cui copia, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione al Comune, deve restare allegata all'autorizzazione. Dovrà essere dichiarata,

altresì, l'insussistenza delle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 1.

Il rinnovo dell' autorizzazione è negato nel caso ricorrano le fattispecie previste all'art. 2 punti da 1 a 5, o l'incompatibilità prevista all'ultimo comma dell'art. 1.

L' autorizzazione decade al verificarsi di quanto previsto dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (norme antimafia).

L'autorizzazione verrà revocata quando al titolare venga a mancare anche una sola delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio.

Art. 4
Zone e numero di autorizzazioni rilasciabili all'interno delle stesse

Zona n. 1 - Isola nuova del Tronchetto
(Zona di viabilità comunale intendendosi tutta la viabilità veicolare ad uso pubblico che dal ponte di accesso all'isola conduce ai parcheggi e agli attracchi della linea ACTV - trasporto passeggeri e autoveicoli - nonché la viabilità pedonale che dall'area commerciale porta verso il pontile ACTV linea passeggeri);
Zona n. 2 - Area coincidente con quella del Quartiere n. 2 con esclusione dell'Isola Nuova del Tronchetto;
Zona n. 3 - Ferrovia
Area coincidente con quella del sestiere di Cannaregio;
Zona n. 4 - Area coincidente con quella del Quartiere n. 1, con esclusione del sestiere di Cannaregio;
Zona n. 5 - Area comprendente il Lido e le isole dell'estuario;
Zona n. 6 - Terraferma veneziana.
Il numero massimo delle autorizzazioni per esercitare l'attività di intromettitore nelle singole zone è il seguente:
Zona n. 1 -30
Zona n. 2 -10
Zona n. 3 -05
Zona n. 4 -25
Zona n. 5 -13
Zona n. 6 -10
I contingenti indicati non saranno reintegrabili con le autorizzazioni che verranno a cessare.
In ogni autorizzazione verrà indicata esplicitamente la zona nella quale sarà consentito esercitare l'attività di intromettitore. Le autorizzazioni potranno prevedere l'esercizio dell'attività solo in una delle zone sopra indicate.
È vietato esercitare l'attività di intromettitore in zona diversa da quella

indicata nell'autorizzazione.

Art. 5

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione si intende sospesa in caso di ritardato rinnovo, per il corrispondente periodo, purché non superiore a mesi 6, decorsi i quali decade. L'interessato potrà richiedere la sospensione dell'autorizzazione per mesi 6, prorogabile per ulteriori 90 giorni, in caso di gravi e comprovati motivi, ulteriormente prorogabili in caso di malattia, gravidanza, servizio militare. L'interessato dovrà provvedere all'immediato deposito dell'autorizzazione presso l'ufficio che ne ha curato il rilascio e a fornire tempestivamente le certificazioni necessarie.

Art. 6

Trasferimenti da zona a zona

I trasferimenti da zona a zona sono autorizzati in presenza di disponibilità nella zona richiesta, fino ai limiti massimi previsti all'art. 4.

Nella domanda dovrà essere indicata una sola zona per la quale è richiesto il trasferimento pena l'archiviazione della stessa.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e saranno comunque tenute in considerazione sino al 31.12 dell'anno di presentazione, quindi archiviate. Tale scadenza si applica per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Viene concessa al richiedente il trasferimento la facoltà di rinunciare all'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio, mantenendo i diritti di cui all'autorizzazione precedente.

Il posto resosi libero verrà riassegnato in base alla graduatoria vigente.

È consentito il cambio reciproco di zona tra due intromettitori autorizzati previa contestuale dichiarazione di disponibilità allo scambio stesso mediante comunicazione all'Ufficio competente.

Art. 7

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade qualora ricorrano una delle condizioni previste per il mancato rinnovo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a. qualora a seguito dei provvedimenti disciplinari e amministrativi adottati con disposizione dirigenziale si raggiunga cumulativamente, anche in più anni, una sospensione di 1 anno

per quanto previsto dall'art. 10 "Sanzioni Amministrative";

b. qualora su segnalazione degli organi preposti alla sorveglianza si verifichi che l'intromettitore venga colto ad esercitare ripetutamente la propria attività in zona vietata dal presente regolamento o diversa da quella prevista dall'autorizzazione rilasciatagli e sia già stata applicata per due volte nell'arco di un triennio, la sospensione prevista dall'art. 10;
c. quando l'attività risulti sospesa per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 5;
d. qualora l'intromettitore eserciti qualsiasi altra attività connessa alla produzione e/o vendita del vetro o merletto, in proprio o alle dipendenze di terzi o in cointeressenza con coloro che forniscono lo stesso tipo di bene proposto dall'intromettitore nell'ambito del territorio del Comune di Venezia.

Art. 8
Luoghi nei quali è proibito esercitare l'attività di intromettitore
L'attività di intromettitore non può essere svolta nei seguenti luoghi:

- A bordo dei mezzi pubblici di trasporto di linea;
- Nelle gallerie, musei, chiese e luoghi di pubblico spettacolo;
- Nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e portuali;
- All'interno delle aree adibite a parcheggio pubblico per auto e all'interno dei pontili ACTV;
- In prossimità dei posti di pronto soccorso;
- Eventuali altri luoghi espressamente indicati con ordinanza del Sindaco.

Art. 9
Distintivo di riconoscimento
All'intromettitore è fatto obbligo di recare ben visibile un distintivo con fotografia vidimato e fornito dall'Amministrazione Comunale nel quale saranno anche indicate le lingue conosciute.

È inoltre fatto obbligo di avere sempre con sé l'autorizzazione comunale da esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta.
Art. 10
Sanzioni amministrative
Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisce più grave illecito, la violazione alle norme sotto elencate è punita con l'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge n. 689 del 24.11.81:
- art. 1, comma 5: da € 50 a € 300;
- art. 1, comma 6: da € 100 a € 500;

- art. 4, ultimo comma: da € 50 a € 300;
- art. 8, comma 1: da € 50 a € 300;
- art. 9, commi 1 e 2: da € 50 a € 300.

In caso di ripetizione della violazione di cui sopra, a prescindere dal pagamento o meno della sanzione pecuniaria, sarà applicato, con disposizione dirigenziale, anche il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 90. La revoca dell'autorizzazione è disciplinata come dal precedente art. 7.

L'esercizio dell'attività di intromettitore sprovvisto dell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 100 ad € 500.